

una volta e mezzo il «tasso effettivo globale medio», determinato trimestralmente con decreto del ministro del tesoro). La l. n. 108/1996 non conteneva infatti alcuna norma di diritto transitorio, sicché essa aveva fatto sorgere l'enorme problema di stabilire:

(a) cosa sarebbe accaduto a tutti quei contratti già in essere, i quali prevedessero la corresponsione di interessi superiori al tasso soglia;

(b) cosa sarebbe accaduto ai contratti, stipulati posteriormente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, i quali prevedessero tassi che, pur legittimi al momento della pattuizione, erano divenuti usurari al momento del pagamento, per effetto della variazione *medio tempore* del tasso soglia.

Su tale questione, alcuni giudici ritennero valido il patto di interessi superiori al tasso-soglia, se stipulato anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, sul presupposto che il contratto non può essere colpito da nullità parziale, per contrasto con norme imperative successive (Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 343; Trib. Roma (ord.) 4 giugno 1998, in questa *Rivista*, 1998, 333, ed ivi si veda anche l'ampia nota di riferimenti normativi, dottrinari e giurisprudenziali). Altri giudici, al contrario, avevano ritenuto la pattuizione di interessi usurari sempre nulla, anche se conclusa anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996 (Trib. Milano, 13 novembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1607).

La maggior parte della giurisprudenza di merito, però, si era pronunciata nel senso che il patto di interessi, anche se perfettamente lecito e valido al momento della stipula, potesse essere colpito da nullità sopravvenuta, se al momento del pagamento il saggio fosse divenuto superiore al tasso-soglia (per la giurisprudenza del distretto, si vedano in tal senso Trib. Velletri (ord.) 30 aprile 1998, in questa *Rivista*, 1998, 299; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, 1607; Trib. Palermo, 7 marzo 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1709; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corr. giur.*, 1998, 805). Con l'importante precisazione che, se gli interessi (divenuti) usurari erano leciti al momento della pattuizione, non si applicava l'art. 1815, comma 2, c.c., e quindi al creditore spettavano comunque gli interessi in misura pari al tasso soglia.

Quando la questione pervenne all'esame della Corte di cassazione, quest'ultima condivise l'orientamento prevalente dei giudici di merito, stabilendo che:

(a) la l. n. 108/1996 non ha efficacia retroattiva;

(b) nondimeno, se la misura degli interessi – lecita al momento della pattuizione – divenga usuraria al momento del pagamento, la relativa clausola deve ritenersi affetta da nullità sopravvenuta ex art. 1419 c.c. (Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, in *Corr. giur.*, 2001, 43 con nota di Gioia; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in *Corr. giur.*, 2000, 878 con nota di Gioia; Cass., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126, *Banca, borsa*, 2000, parte II, 620 con nota di Dolmetta, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege 108/1996*).

Questo orientamento giurisprudenziale destò non pochi allarmi tra gli istituti di credito, le cui organizzazioni di categoria lamentarono – in varie sedi ed occasioni – che l'applicabilità della legge antiusura ai contratti in corso avrebbe deter-

minato in pochi di il collasso dell'intero sistema creditizio (previsione, fortunatamente, rivelatasi non del tutto esatta). Con grande tempestività (almeno in questo caso) intervenne allora il Governo, il quale pochissimi mesi dopo il deposito delle decisioni della S.C. approvò il c.d. «decreto mutui» (d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, recante «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2001, n. 24), il quale con norma di interpretazione autentica (art. 1) ha stabilito che l'art. 1815 c.c. si interpreta nel senso che la natura usuraria degli interessi va accertata al momento della pattuizione, e non a quello della dazione.

Lo stesso decreto ha inoltre introdotto la c.d. «rinegoziazione» di alcuni contratti, stabilendo che qualora il saggio degli interessi concordato tra le parti sia superiore a quello stabilito dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 394/2000, il tasso pattuito sia sostituito *ope legis* da quello di legge, ma soltanto per le rate che scadono dopo il 2 gennaio 2001. Tale rinegoziazione, tuttavia, non si applica a tutti i contratti, ma soltanto ai mutui, e tra questi soltanto a quelli che: (a) siano a tasso fisso; (b) non siano agevolati; (c) siano stati stipulati prima del 31 dicembre 2000.

Circa la conformità a costituzione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, la sentenza qui in rassegna sembra tuttavia avere liquidato con eccessiva disinvoltura i pesanti dubbi sollevati in dottrina. In buona sostanza, il tribunale ha ritenuto che, poiché la l. n. 108/1996 aveva dato àdito a contrasti giurisprudenziali, il legislatore ben poteva intervenire con una norma interpretativa.

In realtà, la questione non appare così semplice. Innanzitutto, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, può dirsi «interpretativa» soltanto quella legge che, «fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente» (C. cost. 4 aprile 1990, n. 155, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2245; nello stesso senso, C. cost. 25 luglio 1995, n. 376, in *Foro it.*, 1997, I, 346; C. cost. 11 giugno 1999, n. 229, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2919). Perché sia legittimo ricorrere ad una norma (retroattiva) interpretativa, per la Consulta è quindi necessario che: (a) la norma interpretata sia ambigua; (b) ovvero, che essa abbia dato luogo a contrasti interpretativi.

Nessuno di questi due requisiti, però, sussisteva nel caso di specie. Da un lato, infatti, l'art. 1815, comma 2, c.c. ha un tenore letterale cristallino, nello stabilire che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Dall'altro lato, neppure sussistevano apprezzabili contrasti in merito all'applicazione intertemporale dell'art. 1815 c.c.: tanto è vero che il giudice di legittimità, non con una isolata sentenza, ma con ben tre decisioni, rese a distanza di poco tempo l'una dall'altra, aveva reiteratamente